

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI -TARI 2022.	Nr. Progr.	22
	Data	30/04/2022
	Seduta Nr.	2

Cod. Materia:

Cod. Ente: **019061**

Adunanza ORDINARIA, Seduta di SECONDA Convocazione in data 30/04/2022 Ore 14:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Carrara Matteo	SINDACO	Presente	
Feraboli Sonia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Guarneri Terenzio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Balestreri Alessandro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Carmignato Fabrizio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dordoni Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
dell'Orco Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Biazzi Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
dell'Orco Michela	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	5	Totale Assenti	4

Assenti giustificati i signori:

GUARNERI TERENCEO; DELL'ORCO STEFANO; BIAZZI LUCA; DELL'ORCO MICHELA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore: .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Mosti Rosella.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Sig. CARRARA MATTEO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI -TARI 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la delibera dell'ARERA n.363/2021 del 03/08/2021 relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la determinazione ARERA n.2/2021 del 04/11/2021 relativa all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffa del servizio integrato rifiuti approvata con deliberazione n.363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
-

Considerato che il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2022;

Premesso che i Comuni approvino le tariffe sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro , per l'anno 2022, il 30/04/2022, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato , in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21/05/2021 n.69;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di MOTTA BALUFFI non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono in capo al Comune;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "*Milleproroghe*") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario prevedendo che **a decorrere dall'anno 2022**, i Comuni "*possono*" approvare i **PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**;

Dato atto che con precedente atto C.C. n.19 del 30/04/2022 è stata approvata l'individuazione della gestione del servizio rifiuti nello Schema Regolatorio I;

Dato atto che con precedente atto C.C. n. 20 del 30/04/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI per adeguarlo a quanto prevede la scelta dello schema regolatorio approvato di cui sopra;

Dato atto che con precedente delibera C.C. n. 21 del 30/04/2022 è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 ARERA il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti il quale espone per l'anno 2022 un costo da coprire con le tariffe TARI di €.123.934,00;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30/09/2022
- seconda rata: 15/12/2022
- possibilità di unico versamento entro il 30/09/2022;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: a carico delle utenze domestiche 81,51% e delle utenze non domestiche 18,49% ;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (prorogato al 16/11/2020 per il 2020 dal D.L.n.34/2020 convertito L.n.77/2020) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (prorogato al 16/11/2020 per il 2020 dal D.L. n.34/2020 convertito L.77/2020) si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia con deliberazione n.154 del 11/10/2021 per il triennio 2022/2024 ,sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevole n.05, contrari n.0 ed astenuti n.0 resi nei modi e forme di legge;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, le tariffe relative alla TARI 2022 così come riportate nell'**ALLEGATO A** della presente

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- 3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti pari a €123.934,00 trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2021 che saranno adeguati in base a quanto stabilito con il seguente atto;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 5) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni deliberate con l'atto di approvazione del Regolamento TARI in applicazione del Dlgs.n.116/2020, sono state inserite nel calcolo delle tariffe 2022, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario introdotto dall'ARERA;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - **prima rata: 30/09/2022**
 - **seconda rata: 15/12/2022****con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2022;**
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento entro il 14 ottobre del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, nonché entro 30 gg all'ARERA ai sensi dell'art.6 della deliberazione ARERA 443/2019 e secondo l'art.3, comma 3.1, della deliberazione ARERA 493/2020;
- 8) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tributi e al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 9) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente"

Successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,

Con voti favorevole n.05 , contrari n.0 ed astenuti n.0 resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare, presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MOTTA BALUFFI
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **22** Data Delibera **30/04/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI -TARI 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/04/2022

IL RESPONSABILE

Manini Anna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/04/2022

IL RESPONSABILE

Bastelli Giulia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CARRARA MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **19/05/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 19/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/04/2022**.

Data: 29/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **29/05/2022**.

Data: 29/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

anno 2022

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI	inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K n-1	44.133,00	0,00%	44.133,00	Costi fissi no K
CKn		0%	0,00	CKn
Costi variab n-1	79.800,00	0,00%	79.800,00	Costi variabili
riduzioni	6.945,00		123.933,00	TOTALE
Totale RSU kg	453.708,00			
Tasso inflaz. Ip	0,00%			
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	369.814	81,51	€ 35.972,46	€ 65.044,35	€ 3.400,00	€ 61.644,35
Und	83.894	18,49	€ 8.160,54	€ 14.755,65	-€ 3.400,00	€ 18.155,65
Totale	453.708	100,00	€ 44.133,00	€ 79.800,00	€ -	€ 79.800,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire Stot(n)	Inserire N(n)	Inserire Ps
1	27724	159	50%
2	17804	102	50%
3	10760	61	50%
4	8839	45	50%
5	3023	18	50%
6 o più	1211	8	50%
Totale	69361	393	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,445	79,42
0,519	158,84
0,572	203,51
0,614	258,11
0,657	322,64
0,688	372,28

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Inserire Stot(ap)	Inserire Ps
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.010,00	100%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	100%
3	Stabilimenti balneari	0,00	100%
4	Esposizioni, autosaloni	0,00	100%

Tariffe	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
0,408	0,909
0,639	1,417
0,504	1,125
0,344	0,768

5	Alberghi con ristorante	742,00	100%	1,063	2,365
6	Alberghi senza ristorante	543,00	50%	0,683	1,519
7	Case di cura e riposo	0,00	100%	0,799	1,772
8	Uffici, agenzie, studi professionali	116,00	100%	0,903	2,013
9	Banche ed istituti di credito	189,00	100%	0,464	1,034
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	175,00	100%	0,887	1,974
	- idem utenze giornaliere		100%	0,005	0,011
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	73,00	100%	1,215	2,694
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	14,00	100%	0,831	1,839
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	36,00	100%	0,927	2,052
14	Attività industriali con capannoni di produzione	4.453,00	100%	0,727	1,623
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.428,00	100%	0,871	1,930
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,00	0%	3,869	8,585
	- idem utenze giornaliere		0%	0,021	0,047
17	Bar, caffè, pasticceria	356,00	0%	2,910	6,453
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	418,00	0%	1,407	3,123
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		0%	1,231	2,725
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0%	4,844	10,760
	- idem utenze giornaliere		0%	0,027	0,059
21	Discoteche, night-club	0,00	100%	1,311	2,911
		9.553,00			